

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Maria Teresa	BONAVIA	Presidente relatore
Dott. Margherita	ZUCCOLINI	Consigliere
Dott. Marcello	BRUNO	Consigliere

ha pronunciato, nel procedimento ex art. 373 c.p.c., iscritto al n. [REDACTED] R.G., relativo alla sentenza n. [REDACTED], la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza di astensione/ricusazione ex art. 51 comma 4 c.p.c., proposta dalle litisconsorti richiedenti in relazione al procedimento ai sensi dell'art. 373 c.p.c., sopra indicato, nei confronti del Consigliere dott. [REDACTED], estensore della sentenza impugnata per Cassazione,

Rammentato che, come noto, la peculiarità connotativa della disposizione processuale in argomento consiste nel fatto che la potestà cautelare in tema di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per Cassazione è di competenza dello stesso Giudice di merito che l'ha pronunciata, di guisa che nella specie difetta radicalmente all'evidenza il presupposto della fattispecie di astensione obbligatoria ex art. 51, n. 4, c.p.c., invocata dalle attuali instanti, consistente, invece, nell'opposto caso - causa di nullità della sentenza - in cui il medesimo Giudice, che abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio, sia chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado di giudizio;

Rilevato, infatti che, come parimenti noto, i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta

interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (tra le più recenti enunciazioni del costante principio, v. Cass. n. 22930 del 2017, principio già affermato da tempo, cfr. Cass. Sez. Un. n. 12345 del 2001);

Osservato, d'altronde, che è consolidata la giurisprudenza di legittimità, intesa ad affermare che l'ordinanza emessa ai sensi dell' art. 373 c.p.c., la quale disponga la sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., atteso che non è definitiva, né decisoria, ma ha carattere strumentale ed interinale, perché destinata ad operare fino alla definizione del già instaurato giudizio di legittimità, ed è inidonea ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che sostanziale (ex plurimis v. Cass. n. 15004 del 2017; Cass. n. 17647 del 2009), essendo parimenti noto che: "È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso un provvedimento emesso su istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione ex art. 373 c.p.c. , trattandosi di atto di natura ordinatoria, privo di definitività e decisorietà, e costituendo la pronuncia ivi contenuta un'affermazione o negazione di competenza preliminare e strumentale alla decisione di merito." (così Cass. n. 10540 del 2018);

Ravvisato, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'assoluto difetto delle condizioni di ammissibilità della proposta istanza di astensione/ricusazione,


P. Q. M.

LA CORTE DI APPELLO

Dichiara inammissibile la proposta istanza di astensione/ricusazione.

Così deciso in Genova, il 13 giugno 2019.

Il Presidente Estensore



CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Depositato in Cancelleria il **8 GIU. 2019**
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Domenica MOLLO
